

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE UBICATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1) PRINCIPI GENERALI

Gli edifici scolastici delle scuole di grado inferiore dell'istruzione secondaria costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del Comune di Salerno e possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio didattico, anche da una utenza non scolastica, per iniziative che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, al servizio della collettività ai sensi dell'art. 12 della L. n. 517/1977 e dell'art. 90, comma 26, della L. 289/2002.

Per la maggior parte dotati di palestre, aree di gioco e/o altre strutture destinate ad un uso sportivo, gli edifici scolastici hanno una capillare diffusione sul territorio, che li qualifica naturalmente come una risorsa preziosa, in particolare per i quartieri con maggiori problematiche legate al disagio giovanile e prive di infrastrutturazione sportiva. In tal senso tali strutture si collocano come utile strumento di integrazione tra politiche sociali e vivibilità dei quartieri, per rintracciare preziose e costruttive occasioni di aggregazione ed una maggiore estensione dei servizi sul territorio. Esse sono funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente per la promozione della pratica sportiva, amatoriale, agonistica e ludico-ricreativa, affinché si diffonda quale mezzo di educazione, di formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero per ogni ordine di età.

A fronte di una sempre crescente domanda di spazi, l'uso delle strutture sportive scolastiche rientra a pieno titolo nell'ambito della definizione delle politiche pubbliche del settore ed è prioritariamente finalizzato alla promozione dello sport di base e di attività amatoriali, ludico-ricreative o di recupero e promozione sociale destinate ai minori, salvaguardando in ogni caso gli interessi di altri sodalizi che operano in altri settori sportivi e per altre fasce d'età.

In conformità a quanto previsto dalla legge, l'uso delle strutture sportive scolastiche è regolato da appositi accordi tra l'Ente proprietario e l'Istituto scolastico di riferimento.

Tale utilizzo può essere concesso in uso a terzi, a società, gruppi o enti e, in genere, a tutti gli organismi associativi regolarmente costituiti e senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ludico-ricreative, amatoriali e sociali, nell'ambito dello sport e delle attività motorie.

Art. 2) AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica per la concessione in uso a terzi delle palestre, degli spazi sportivi esterni, delle aree di gioco, dei locali a servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.), e di altri beni e attrezzature finalizzati ad un uso sportivo e annessi alle scuole di proprietà comunale, genericamente definite strutture sportive scolastiche. L'elenco generale delle strutture sportive scolastiche è allegato al presente regolamento e ne forma parte integrante e sostanziale.

Lo scopo del regolamento è: di tutelare il patrimonio della collettività cittadina; stabilire le modalità generali delle concessioni a terzi, le responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene, ai danni ed usi impropri; individuare le procedure amministrative necessarie, le prestazioni dovute dagli uffici, le modalità di informazione al cittadino.

Art. 3) CONDIZIONI PER L'ACCESSO

L'accesso alle strutture e/o alle infrastrutture sportive scolastiche è consentito a Società, gruppi o enti e, in genere, a tutti gli organismi associativi regolarmente costituiti e senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ludico-ricreative, amatoriali e sociali nell'ambito dello sport e delle attività motorio-ricreative affiliate alle federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di promozione e regolarmente iscritti al Registro Nazionale delle Società Sportive del Coni.

Art. 4) CONCESSIONE IN USO

La concessione in uso delle strutture sportive scolastiche a terzi prevede una durata annuale ed un utilizzo al di fuori dell'orario scolastico. Il periodo dell'anno oggetto di concessione, normalmente corrispondente con l'anno scolastico, comprende in ogni caso la durata delle attività agonistiche delle principali Federazioni. Le attività seguono il calendario e le pause previste dall'Autorità Scolastica.

L'attivazione della procedura di accesso alle palestre scolastiche prevede una istanza di parte così come disciplinato da un *Bando* per l'apertura annuale dei termini di partecipazione. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie compete all'Ufficio Comunale delegato che provvede, a conclusione, a redigere un *Piano di Assegnazione*.

L'annuale approvazione del Bando con la definizione delle tariffe è demandato alla Giunta Comunale.

L'utilizzo delle strutture sportive delle scuole è subordinato:

- all'assenso dell'Autorità Scolastica competente che esprime annualmente motivato parere in ordine alla compatibilità dell'utilizzo della struttura con le attività scolastiche, interscolastiche e parascolastiche organizzate dalla scuola, ratificate dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e deliberate dal Collegio dei Docenti e/o dal Consiglio d'Istituto.
- al parere di idoneità igienico-sanitaria rilasciato annualmente dagli Organi comunali preposti

Art. 5) INOLTRO E TERMINE DI CONSEGNA DELLA DOMANDA

Le istanze di concessione dovranno essere formulate sugli appositi modelli di domanda con allegata scheda informativa sugli elementi caratterizzanti l'attività del richiedente, reperibili sul sito istituzionale: www.comune.salerno.it o presso l'Ufficio delegato del Comune di Salerno cui l'istanza è indirizzata. L'istanza deve essere completata da tutte le certificazioni richieste.

La scadenza prevista per la presentazione delle domande è fissata annualmente dal *Bando per la presentazione delle istanze per l'Utilizzo delle Palestre Scolastiche di Proprietà Comunale*. Il termine fissato è ordinatorio e non perentorio. Le istanze incomplete sono sempre ammesse con riserva, nelle more della eventuale integrazione della documentazione, da presentare, comunque, non oltre 45 gg. dalla presentazione della domanda. Le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine stabilito dal Bando saranno vagliate esclusivamente in base al criterio cronologico, dopo la definizione dei piani di assegnazione delle istanze pervenute nei termini. In sede di definizione dei menzionati piani ed al fine di soddisfare il maggior numero di utenti, l'Ufficio delegato, può proporre e concedere spazi orari in impianti diversi da quelli richiesti.

Art. 6) DURATA E ORARI

La concessione ha caratteristiche di precarietà e non dà luogo a diritti sulla concessione in uso della palestra per l'anno successivo. Le strutture sportive scolastiche sono utilizzabili unicamente in funzione degli orari resi disponibili dall'Autorità Scolastica.

Art. 7) DISCIPLINA MODALITA' D'ACCESSO E USO

Tutti i provvedimenti relativi alla concessione delle strutture sportive scolastiche sono demandati agli Organi ed Uffici comunali preposti trattandosi di mero atto di gestione. Agli uffici preposti è demandata altresì la disciplina dei turni e delle assegnazioni. L'Autorità Scolastica può ulteriormente disciplinare modalità d'accesso e d'uso delle strutture e delle attrezzature, indicando eventuali specifiche condizioni da osservare per la salvaguardia delle stesse.

Gli uffici garantiscono che siano rispettati i principi di eguaglianza, imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia, semplificazione delle procedure, partecipazione e informazione del cittadino.

L'utilizzo delle strutture sportive scolastiche è regolato da apposito atto che disciplina la concessione, da sottoscrivere dal Dirigente del Comune di Salerno a tal uopo individuato e dal legale rappresentante dell'organismo richiedente. In tale atto sono definiti: i particolari tecnici ed organizzativi della concessione stessa; gli elementi gestionali non disciplinati dal regolamento; i nominativi degli istruttori responsabili; i nominativi dei preposti alla vigilanza e custodia della struttura ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente previsto dal successivo art.9; il tipo di disciplina sportiva praticata; i giorni e le ore utilizzate;

la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta e le relative modalità di pagamento richieste al cittadino.

Per la compilazione dei calendari d'utilizzo delle palestre scolastiche, nei casi in cui le richieste delle stesse risultino eccedenti, o coincidenti, rispetto alla capacità di fruibilità delle strutture interessate, l'accesso sarà determinato tenendo conto di una serie di elementi prestabiliti utili a qualificare il profilo dell'organismo richiedente come espressamente previsto dal successivo art.8. Sono comunque salvaguardati gli interessi di tutti i sodalizi che operano per la diffusione dello sport di base con ulteriori eventuali caratteristiche non contemplate dal presente regolamento.

Ogni altra utilizzazione temporanea e/o straordinaria non contenuta nella programmazione annuale e che non risulti con essa in contrasto, può essere autorizzata dal Dirigente del Comune di Salerno responsabile dell'applicazione del presente regolamento, sentito l'Istituto Scolastico di riferimento.

Tutti i provvedimenti di concessione in uso vanno comunicati all'Autorità Scolastica.

Art. 8) PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Per la compilazione dei calendari d'utilizzo delle palestre scolastiche l'accesso sarà determinato tenendo conto dei seguenti elementi distintivi:

- a) Anzianità di presenza nella struttura, al fine di garantire la continuità delle attività, contraddistinta dalla tenuta di un comportamento esemplare, sia nell'espletamento delle proprie attività, sia nei rapporti con gli altri concessionari, sia nei confronti del bene comune (arredi, ambienti, attrezzature, ecc.), sia per la diligenza manifestata nel corrispondere i canoni di concessione e quant'altro richiesto dagli uffici preposti.
- b) Dimensioni operative della società (partecipazione a campionati di categoria - risultati sportivi conseguiti in attività certificate dalle federazioni, numero degli iscritti, ecc.).
- c) Gestione di un settore giovanile
- d) Gestione di Centri di Avviamento allo Sport (CAS)
- e) Promozione di attività sportive per i giovani nella fascia di età 4-14 anni
- f) Promozione di attività che perseguono obiettivi di utilità sociale nel settore sportivo (centri per la terza età, portatori di handicap, ecc.) con particolare riferimento agli organismi che si qualificano come ONLUS.
- g) Promozione di corsi di avviamento alla pratica sportiva per gli adolescenti fino ai 18 anni nei quartieri con particolari problematiche legate alla devianza giovanile affinché possano essere rintracciate aggiuntive e/o utili opportunità specialmente nei quartieri privi di infrastrutture e servizi
- h) Avere sede legale nel Comune di Salerno ed operare sul territorio cittadino, preferibilmente all'interno del bacino di utenza della scuola individuata (qualora le istanze provengano da altri quartieri e/o comuni).
- i) Affiliazione alle Federazioni sportive che partecipano a campionati.

Art. 9) CONDIZIONI DI UTILIZZO

- a) L'utilizzo delle strutture sportive anche se rinnovato nel tempo, non contempla l'appropriazione dello spazio da parte del Concessionario o la funzionalizzazione dello stesso ad un'unica attività, esso resta potenzialmente destinato a diverse finalità e discipline, è fatto pertanto divieto di installare attrezzature fisse o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali, nonché di individuare gli stessi come sede di enti, associazioni o gruppi.
- b) Gli istruttori necessari per lo svolgimento delle attività sportive devono possedere la qualifica tecnica prevista dall'Ente di appartenenza.
- c) E' fatto divieto di apporre materiali pubblicitari sulle superfici della struttura concessa in uso.
- d) Le ore autorizzate sono destinate esclusivamente ai Concessionari per l'uso dichiarato, non possono essere cedute a terzi, nè utilizzate per attività diverse da quelle dichiarate. Per nessun motivo, in nessuna forma e per altro titolo i Concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito delle strutture a terzi, pena la immediata decadenza della concessione.

- e) Il Comune di Salerno ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare, con adeguata motivazione, gli orari ed i turni di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per intervenute esigenze della scuola, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecniche o di manutenzione degli impianti.
- f) È obbligatoria la copertura assicurativa per tutti gli atleti, tecnici e dirigenti dell'associazione/società ai sensi dell'art. 51 della L. n. 289/2002.
- g) In caso di rinnovo della richiesta di concessione, la regolarità dei pagamenti pregressi è condizione essenziale alla riattivazione della procedura di concessione. Saranno considerate in regola anche quelle società che avranno sottoscritto accordi transattivi col Servizio Recupero Crediti del Comune di Salerno, purchè già in corso di pagamenti regolari alla suddetta data.
- h) L'Autorità Scolastica potrà richiedere la revoca dell'autorizzazione in caso di gravi inadempienze dei Concessionari.

L'Autorità Scolastica può ulteriormente disciplinare modalità d'accesso e d'uso delle strutture e delle attrezzature, indicando eventuali specifiche condizioni da osservare per la salvaguardia delle stesse. Ogni ulteriore dettato in ordine alle modalità di utilizzo trattandosi di mero atto di gestione è demandato agli organi ed uffici comunali. Agli uffici preposti è demandata la disciplina dei turni e delle assegnazioni.

Art. 10) PULIZIA VIGILANZA E CUSTODIA DELLA STRUTTURA SPORTIVA SCOLASTICA

Il servizio di pulizia a carico del concessionario ha per oggetto la pulizia dei locali in uso con pulizia quotidiana nei giorni di utilizzo integrata da lavori periodici di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento della struttura. La pulizia dei locali deve essere adeguata e tempestiva. La relativa attività deve risultare tracciabile e controllabile. La vigilanza e la pulizia dei locali negli orari extrascolastici attiene alle specifiche responsabilità del Concessionario.

Nel caso in cui nella stessa palestra operino più Concessionari questi dovranno concordemente effettuare le necessarie pulizie. Eventuali danni che dovessero derivare al locale e/o alle attrezzature oggetto della concessione verranno eliminate a cura e spese del Concessionario. Qualora nella stessa struttura operino più Concessionari, se vengono riscontrati inconvenienti igienici o danni causati dagli stessi, risultando difficile individuare il singolo responsabile, i concessionari ne risponderanno in solido verso il Comune di Salerno e concordemente saranno tenuti ad attivarsi per la rimozione dei suddetti inconvenienti e/o danni.

I Concessionari sono responsabili dei danni cagionati alle strutture secondo il disposto dell'art. 2043 del Codice Civile.

Art. 11) GARANZIE

Al fine di garantire il Comune di Salerno da eventuali inadempienze i Concessionari provvederanno a prestare cauzione, mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a favore del Comune di Salerno a garanzia dei danni eventuali che dovessero derivare alla struttura e a quanto in essa contenuto, per uso improprio della stessa, vandalismi, scarsa pulizia, insufficiente manutenzione e quant'altro possa produrre dei danni alla stessa. L'importo del valore da garantire sarà determinato dalla Giunta Municipale. Nel caso di affidamento di una struttura a più Concessionari, la cauzione dovrà essere prestata dai singoli legali rappresentanti degli organismi affidatari.

La cauzione sarà svincolata, su richiesta dei concessionari, alla scadenza della concessione, previo accertamento sullo stato di conservazione dell'immobile concesso in uso.

In caso di eventuali danni arrecati all'impianto i concessionari si impegnano, nel termine massimo individuato dagli uffici al ripristino e/o alla sostituzione di quanto risulti danneggiato. Qualora i Concessionari risultino inadempienti nei termini previsti, il Comune di Salerno provvederà al ripristino dello stato dei luoghi con la procedura in danno.

Art. 12) DISCIPLINA DELLE TARIFFE

Per l'uso delle strutture sportive scolastiche, sia annuale che temporaneo, è dovuto da parte dei concessionari, il pagamento delle quote stabilite nel tariffario determinate per ora di concessione.

Le aliquote orarie per stabilire gli importi dovuti dai Concessionari al Comune di Salerno per l'utilizzo delle palestre scolastiche sono fissate in base ai parametri dimensionali delle strutture ed alle tipologie di utenza.

L'importo delle tariffe d'uso e le modalità di versamento sono stabiliti dalla Giunta Comunale sulla base dei succitati parametri. L'ammontare delle aliquote orarie sarà annualmente assoggettato ad una revisione dinamica dell'indicizzazione ISTAT e/o a quant'altro si renda necessario.

I pagamenti sono conteggiati in base ai giorni lavorativi e alle ore assegnate, eventuali mancate utilizzazioni degli impianti o sottoutilizzazioni a causa di impedimenti imputabili al Concessionario non comportano la riduzione degli importi dovuti. L'interruzione anticipata delle attività o la rinuncia all'utilizzo degli impianti dovrà essere formalmente comunicata all'Ufficio.

Il pagamento delle tariffe d'uso dà diritto esclusivamente all'uso sportivo dell'impianto stesso. Non è previsto alcun servizio di pulizia, sorveglianza e/o custodia da parte del Comune di Salerno. In caso di mancato pagamento delle tariffe dovute l'Ufficio preposto si attiva per il recupero coattivo delle stesse con aggravii di spesa e di interessi. La regolarità dei pagamenti è condizione essenziale per un eventuale rinnovo della concessione.

La concessione delle palestre scolastiche non persegue finalità di lucro. Tenuto conto che le tariffe d'uso delle palestre scolastiche sono state formulate per offrire all'utenza un servizio integrativo per la vivibilità dei quartieri, le società concessionarie promotrici di corsi di avviamento alla pratica sportiva, sono invitate a praticare per i loro iscritti quote di iscrizione accessibili. Il Comune di Salerno vigila affinché siano evitati inopportuni fenomeni di speculazione, in tal senso le tariffe per i corsi offerti al singolo cittadino sono calmierate.

Art. 13) FACILITAZIONI PER LE CATEGORIE VULNERABILI E PER I MINORI

Il Comune di Salerno tiene conto delle esigenze specifiche e della situazione dei gruppi meno rappresentati, nonché del ruolo particolare che lo sport può avere per i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti.

In funzione delle specifiche politiche di sostegno alla promozione di tali attività è stabilita la **riduzione delle tariffe d'uso** per tutti i Concessionari promotori di attività giovanili, o che promuovono corsi avviamento alla pratica sportiva per gli adolescenti fino ai 18 anni nei quartieri con particolari problematiche legate alla devianza giovanile, o che perseguono obiettivi di utilità sociale nel settore sportivo (portatori di Handicaps e per la Terza Età, ecc.). La promozione di tali attività è riconosciuta inoltre quale elemento qualificante nella valutazione dei titoli di accesso.

Per attività giovanili si intende :

- a) ogni attività rivolta all'incremento dello sport per i giovani nella fascia d'età 4-14 anni finalizzata all'ampliamento del numero di praticanti e/o alla promozione dello sport di base;
- b) ogni attività agonistica (gestione di un settore giovanile) rivolta ad una utenza di max 16 anni;
- c) gestione di Centri di Avviamento allo Sport (C.A.S.)

Al fine di contribuire alla coesione e all'inserimento sociale delle categorie vulnerabili è altresì previsto che tutti i Concessionari riservino la **frequenza gratuita** del 10% del numero degli iscritti a ragazzi disagiati, svantaggiati e/o che provengono da contesti sfavoriti, segnalati dal Settore Servizi Sociali per il tramite dei Segretariati Sociali.

Art. 14) CONTROLLI

Il Comune di Salerno si riserva la facoltà di visitare e di ispezionare in qualsiasi momento le strutture concesse in uso al fine di verificarne il corretto utilizzo ed il rispetto delle regole. I concessionari dovranno tenere, presso la struttura dove esercitano le attività, copia dell'atto autorizzativo e del registro degli iscritti da esibire se richiesto.

Oltre agli Organi ed Uffici competenti del Comune di Salerno, sono attribuite all'Autorità Scolastica ed esercitabili direttamente, funzioni di verifica dello stato di conservazione e manutenzione del bene, nonché funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche dello stesso.

L'opera di vigilanza e controllo espletata dal Comune di Salerno o dall'Autorità Scolastica non implica responsabilità per l'uso improprio della struttura sportiva concessa in uso.

Art. 15) MANUTENZIONI

Il Comune di Salerno provvederà a sue spese e nelle forme più idonee e convenienti, alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, intendendosi per tali quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge. Durante la concessione il Comune di Salerno potrà eseguire le verifiche ed i lavori che discrezionalmente ritenga necessari senza che i Concessionari possano rifiutarli.

E' fatto esplicito divieto ai Concessionari di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie delle strutture concesse senza il formale consenso del Comune di Salerno.

Parimenti nessuna delle attrezzature ed impianti consegnati dal Comune di Salerno ai Concessionari potranno da questi, ad alcun titolo, essere alienate o distrutte. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi per ogni specifico caso.

Art. 16) SICUREZZA

L'Autorità Scolastica è responsabile del piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza, pertanto il personale addetto all'espletamento dei servizi sportivi per i quali la struttura è concessa in uso ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni e alle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro individuate dal Piano della Sicurezza (ex legge 626/94) predisposto dalla Direzione Scolastica competente, sia per l'utilizzo dei mezzi d'opera che per la prassi indicata dal Piano stesso.

In casi di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienze relative al piano della sicurezza, il Comune di Salerno potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando il concessionario non provveda all'adeguamento delle norme e regole nell'attività di servizio.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente regolamento fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 17) DIMENSIONI E MASSIMO AFFOLLAMENTO

Il calcolo del massimo affollamento totale di utenti e addetti all'attività dell'impianto, per gli spazi per attività a corpo libero, va fatto secondo i seguenti criteri: il numero massimo degli utenti ammissibili è pari alla superficie del locale in mq diviso 4, arrotondato per difetto, così come disciplinato dalle NORME CONI per l'impiantistica sportiva approvate con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008.

Art. 18) SICUREZZA DEGLI UTENTI

La partecipazione degli utenti in modo sistematico e continuativo alle iniziative sportive e ai programmi tecnico-didattici, promossi dalle associazioni/società, siano esse attività agonistiche che non agonistiche, presuppone il possesso della prevista certificazione di idoneità alla pratica sportiva. La verifica dei presupposti necessari alla iscrizione degli utenti alle proprie attività costituisce specifico onere a carico dell'associazione/società concessionaria. I Concessionari con l'ammissione dei richiedenti alle attività sportive promosse, attestano l'idoneità fisica dei partecipanti e nel contempo esonerano l'Amministrazione da eventuali infortuni occorsi durante la pratica sportiva.

I Concessionari, qualora i propri associati non fossero già assicurati contro gli infortuni con le polizze previste dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono obbligati a stipulare apposito contratto con un Ente assicurativo per la garanzia dei rischi da responsabilità civile e per infortuni o danni che dovessero derivare ai propri associati dall'esercizio della pratica sportiva.

Art. 19) RESPONSABILITA'

I Concessionari sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo delle palestre stesse durante i turni a loro assegnati.

Il Comune di Salerno e le Autorità Scolastiche restano esonerate da qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi che possano in qualsiasi modo derivare nello svolgimento delle attività sportive.

Art. 20) MODALITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il Comune di Salerno garantisce che il cittadino sia informato sulle modalità e sulle procedure di attivazione per l'utilizzo delle strutture nonché sulle tipologie di attività autorizzate e sulle modalità di accesso per il singolo cittadino e/o quant'altro possa interessarlo. Al fine di pubblicizzare le iniziative di pubblico interesse tutti gli elementi utili atti alla loro individuazione, devono essere resi noti per il tramite degli strumenti informativi utilizzati dall'Ente. Gli uffici sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio a tali esigenze.

Art. 21) REVOCHE

Le concessioni in uso delle strutture sportive scolastiche possono essere revocate:

- a) Per irregolarità amministrative non sanate entro i termini perentori segnalati dal responsabile di procedimento
- b) Quando la conduzione tecnica e funzionale della struttura è considerata non adeguata alla normale gestione dell'impianto tanto da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- c) Per sopraggiunte necessità da parte dell'Autorità Scolastica e/o del Comune di Salerno o per speciali iniziative che saranno comunque comunicate per tempo.
- d) Per l'inosservanza del regolamento
- e) Per motivi di pubblico interesse

Art. 22) RICORSI

Avverso i provvedimenti di revoca è possibile ricorrere ai Dirigenti di Settore cui gli atti degli uffici fanno riferimento, entro il termine di gg. 60 dall'emanazione dell'atto contestato.

Art. 23) ABROGAZIONE DELLE NORME

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme approvate precedentemente.

Art. 24) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

Art. 25) DISPOSIZIONI FINALI

Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge e si intendono inserite automaticamente in tutte le concessioni da rilasciarsi da tale data.

PALESTRE SCOLASTICHE					
	Nome Palestra	Indirizzo	mq	Istituto di riferimento	Indirizzo
1	BUONOCORE	Via S. Calenda	98,33	Istituto Comprensivo Fratte S. Tommaso D'Aquino	Via Nicola Buonservizi - Fratte
2	CONTI	Via Buonservizi	162,89	Istituto Comprensivo Fratte S. Tommaso D'Aquino	Via Nicola Buonservizi - Fratte
3	MATIERNO	Viale Umberto Mondio	420,34	Istituto Comprensivo Fratte S. Tommaso D'Aquino	Via Nicola Buonservizi - Fratte
4	GIOVI PIEGOLELLE	Via Giovi Piegolelle	200,30	Direzione Didattica Statale 5° Circolo	Via Ogliara
5	MEDAGLIE D'ORO	Via Paolo Vocca	210,10	Direz.ne Didatt. Statale 6° Circolo Medaglie d'Oro	Via P. Vocca 12
6	COSTA	Via Giacomo Costa	254,25	Scuola Elementare 6° Circolo Medaglie D'oro	Via P. Vocca 12
7	CALCEDONIA	Via A. Guglielmini 23	198,86	Direz. Didatt. Statale 7° Circolo Calcedonia	Via A. Guglielmini 23
8	ARBOSTELLA	Viale G. Verdi	205,91	Direzione Didattica Statale 9° Circolo	Via Pidenza 92
9	DON MILANI	Via Belisario Corenzio	288,00	Direzione Didattica Statale 8° Circolo	Via Belisario Corenzio
10	ABBAGNANO	Via Cesare Battisti	141,94	Direzione Didattica Statale 2° Circolo G. Barra	Via Lungomare Trieste 17
11	GIOVANNI XXIII PALESTRA A	Via Pidenza 30	295,20	Scuola Media Statale Giovanni XXIII	Via Pidenza 30
12	GIOVANNI XXIII PALESTRA B	Via Pidenza 30	288,00	Scuola Media Statale Giovanni XXIII	Via Pidenza 30
13	VERNIERI	Via Pasubio	60,00	Scuola Media Statale Giovanni XXIII Vernieri	Via Pidenza 30
14	MATTEO MARI	Piazza Alfonso Trucillo	241,28	Direzione Didattica Statale 4° Circolo M. Mari	Piazza Alfonso Trucillo 22
15	XX SETTEMBRE	Via XX Settembre 1870	431,34	Scuola Media Statale Posidonia Lanzalone	Via XX Settembre 1870
16	LANZALONE	Via Portacatena	225,94	Scuola Media Statale Posidonia Lanzalone	Via XX Settembre 1870
17	TORRIONE ALTO	Via E. Moscati 4	288,00	Scuola Media Torrione Alto	Via E. Moscati 4
18	MONTERISI PALESTRA A	Via Vincenzo Loria 2	288,00	Scuola Media Statale Monterisi	Via Vincenzo Loria 2
19	MONTERISI PALESTRA B	Via Vincenzo Loria 2	200,00	Scuola Media Statale Monterisi	Via Vincenzo Loria 2
20	TASSO PALESTRA A	Via Michele Iannicelli	245,30	Scuola Media Statale T. Tasso	Via Michele Iannicelli
21	TASSO PALESTRA B	Via Michele Iannicelli	210,04	Scuola Media Statale T. Tasso	Via Michele Iannicelli
22	ALFANO I/QUASIMODO	Via dei Mille 41	357,07	Istituto Comprensivo Alfano I Quasimodo	Via dei Mille 41
23	MONTICELLI	Via Monticelli - Fuorni	198,00	Scuola Media Statale Giovanni XXIII	Via Pidenza 92 e Via Pidenza 30
24	PIRRO	Via Fieravecchia 22	200,00	Scuola Media Pirro	Via Fieravecchia 22
25	SALA ABBAGNANO	Viale delle Querce	311,11	Direz Didattica 10° Circolo C.A. Alemagna	Piazza O. Serino
26	GATTO	Via F. Gaeta	245,00	Direzione Didattica Statale 8° Circolo	Via Belisario Corenzio

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE
UBICATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE**

Legge 4 agosto 1977, n. 517 art. 12

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

(in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1977, n. 224)

Consiglio Scolastico Provinciale del Provveditorato agli Studi di Salerno

Criteri per l'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche in verbale seduta del 12/9/83

Comune di Salerno, delibera di C.C. del 31 luglio 1984, n. 220

Regolamento che disciplina la concessione in uso delle palestre scolastiche

D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 – artt. 1,2,3,5

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

(in Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1996, n. 259)

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 139

Trasferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59

(in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77)

D.M. 1 febbraio 2001, n. 44 art. 50

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

(in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2001, n. 57 - Supplemento Ordinario n. 49)

Legge 26 febbraio 1982, n. 51 art. 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale.

(in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1 marzo 1982)

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 art. 90, comma 26

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

(in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240)

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996

Norme di Sicurezza per la Costruzione e l'esercizio degli Impianti Sportivi

CONI, delibera del Consiglio Nazionale n. 1379 del 25 giugno 2008

Norme Coni per l'impiantistica Sportiva

Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 3

Norme per l'Edilizia Scolastica

(in Gazzetta Ufficiale n. 15 – Serie Generale del 19 gennaio 1996)

Statuto del Comune di Salerno